



ALLEGATO A

STATUTO CASA DEL CANTICO ODV

Articolo 1 - denominazione

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Casa del Cantico odv (di seguito Casa del Cantico) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, quale iniziativa promossa da credenti che vivono, nella comunione ecclesiale e nel dialogo aperto col mondo, la scelta cristiana.

Casa del Cantico nasce in seno all'esperienza dei Francescani del Cantico, associazione pubblica di fedeli riconosciuta dalla Diocesi di Noto. Casa del Cantico trae ispirazione dall'eredità di Francesco d'Assisi, inviato dal Cristo crocifisso a restaurare la sua "Casa" rovinata - ovvero il volto deturpato dell'umanità sofferente - e dal "Cantico delle Creature", espressione alta della fraternità universale, germe di pace e di rinnovamento della storia e del mondo. Casa del Cantico intende agire in attuazione di alcuni principi fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio eterno del Dio Altissimo, il quale si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (cfr Gv 1,14). Egli, nei giorni della sua vita terrena, disse della propria missione (e di quella dei suoi discepoli): "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri

il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore" (Lc 4,18-19). Casa del Cantico si propone di assumere il fine e lo stile di Cristo, svolgendo tutte le attività che riterrà finalizzate a proseguire quella parte della missione di Cristo nel mondo volta alla tutela e alla promozione della dignità e delle libertà umane, specialmente riferite a persone in stato di fragilità e marginalità psicosociale, tutte ugualmente considerate figli di Dio, Padre del creato, e fratelli e sorelle del Signore Gesù, Fratello universale del creato.

Articolo 2 - sede

Casa del Cantico ha sede legale in Via Risorgimento 122/a nel comune di Modica (RG). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - disciplina

Casa del Cantico è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4 - efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti a Casa del

Cantico; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 6 - Finalità e Attività

Casa del cantico esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, associati e non associati, e precisamente:

lett.i) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

lett.j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lett.k) gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett.l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al



[Handwritten signatures and initials]

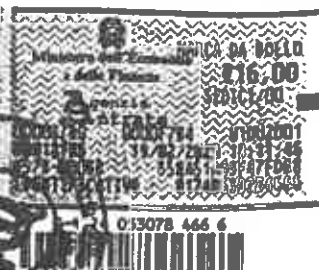
contrasto della povertà educativa;

lett.r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;

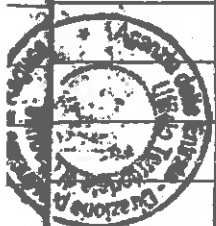
lett.t) associazine e gestione di attività sportive
dilettantistiche;

lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative
di aiuto reciproco.

In modo particolare Casa del Cantico ha per scopo il sostegno
di persone in difficoltà che vivono situazioni di marginalità
sociale, ossia: persone prive di un contesto familiare di
appartenenza o provenienti da contesti familiari
caratterizzati da fragilità emotivo-affettiva; persone con
fragilità psichica e conseguente difficoltà di inserimento
lavorativo e sociale, che spesso assumono condotte di tipo
deviante (abuso di sostanze, ludopatia, difficoltà relazionali
e comportamentali, etc); persone con provvedimenti giudiziari
a carico e conseguente stigma sociale; persone che provengono
da contesti di povertà educativa ed economica; persone
migranti o lontane dal contesto originario di appartenenza,
con conseguenti difficoltà di adattamento e inserimento
sociale e lavorativo; persone sole che vivono uno stato di
malattia fisica o psichica; persone che si trovano in uno



stato di svantaggio temporaneo (perdita del lavoro o del
casa). Per perseguire i suoi scopi Casa del Cantico
propone di: a) ascoltare ed accogliere i bisogni delle persone
che si rivolgono ad essa, ed effettuare un'analisi della
domanda presso adeguati centri di ascolto e di aiuto; b)
offrire alloggio temporaneo e sicuro attraverso la gestione di
strutture di ospitalità; c) fornire pasti caldi, derrate
alimentari, abbigliamento e altri generi di prima necessità;
d) prestare assistenza sanitaria di base e supporto
psicologico; e) favorire l'inclusione sociale mediante
programmi di reiserimento lavorativo e formativo; f) svolgere
attività di mediazione sociale volta a favorire il dialogo tra
i vari enti istituzionali coinvolti nel circuito del sostegno
socio-sanitario e giudiziario, nonché sollecitare risposte
adeguate ai bisogni di ciascuno; g) organizzare attività
educative, culturali e ricreative per promuovere
l'integrazione ed il benessere delle persone accolte; h)
collaborare con altre organizzazioni, enti pubblici e privati
per sviluppare interventi integrati e coordinati; i)
sensibilizzare la comunità sulle problematiche legate
all'accoglienza e alla fragilità psicosociale, attraverso
attività culturali, artistiche e ricreative - incluse attività
editoriali o di diffusione attraverso i media e i socialmedia
- e promuovere una cultura dell'accoglienza e della
solidarietà; l) difendere i diritti umani e promuovere



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

l'accesso ai servizi e alle risorse per tutti coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, con assoluta esclusione di ogni fine di lucro, ponendosi quindi chiaramente nella logica del "servizio" e del "dovere"; m) collaborare, anche a mezzo di convenzioni che non alterino lo spirito dell'iniziativa, con gli Enti pubblici del territorio, interessati al problema dell'emarginazione, della fragilità psicosociale, della solitudine e dell'immigrazione; n) svolgere attività commerciali, agricole e produttive, di impresa sociale, attraverso la creazione di un marchio proprio, per la riabilitazione al lavoro e per il sostegno economico dei soggetti coinvolti;

Al fine di raggiungere i propri scopi, Casa del Cantico potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto ritenuto idoneo all'uopo, ivi compreso il finanziamento delle operazioni deliberate; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque in possesso; c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria; d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività; e) promuovere, organizzare e gestire rappresentazioni teatrali, concerti musicali, mostre, sagre, fiere, convegni, esposizioni, meeting; f) organizzare raccolte fondi, concerti o tornei di beneficenza e ricevere somme da privati a sostegno delle iniziative della Associazione; g) istituire servizi di

orientamento culturale per i vari soggetti sociali, e in particolare: - il servizio di produzione editoriale e vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi, informatici e di ogni altro genere; - il servizio riguardante la riproduzione di beni librari e materiali d'archivio; - il servizio di produzione e vendita di cartoline e souvenir di vario genere; h) partecipare a bandi pubblici avvisi e gare, pubblicati da enti pubblici e privati, relativi alle finalità di Casa del Cantico; i) ricerca sponsorizzazioni e gestione spazi pubblicitari in proprio o per conto di terzi.

Casa del Cantico potrà svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 7 - Soci

I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo di Casa del Cantico.

Sono soci onorari sia le persone che enti del terzo settore, nominate dal Consiglio di Indirizzo, che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, della politica, del sociale ed in qualsiasi altro campo, o che

contribuiranno a sostenere l'attività di Casa del Cantico.

Hanno solo voto consultivo e non vincolante e non sono tenuti al pagamento della quota annua.

Sono soci sostenitori sia le persone fisiche che gli enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, che sostengono in maniera attiva, l'attività di Casa del Cantico, mediante elargizioni e contributi annuali.

Sono soci ordinari le persone e gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Indirizzo. Essi saranno tenuti a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Indirizzo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Indirizzo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, oppure altro organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. I soci fondatori e ordinari che non versano la quota annuale decadono automaticamente da soci di Casa del Cantico.



0 1 24 033078 463 3

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati della Casa del Cantico hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- ferme le limitazioni di cui al successivo art.16;
- essere informati sulle attività di Casa del Cantico e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati della Casa del Cantico hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni che saranno predisposti dal Consiglio di Indirizzo;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 9 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. I volontari possono essere sia associati che non associati.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere da Casa del Cantico mediante comunicazione scritta al Consiglio di Indirizzo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e avere chiesto parere vincolante al Ministro dei Francescani del Cantico. Contro tale delibera è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 11 - Gli organi sociali

Sono organi di Casa del Cantico:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di Indirizzo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 12- L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati di Casa del Cantico ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente o,

in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi del consigliere più anziano.

È convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (lettera, email, fax) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro degli associati e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, oppure mediante avviso affisso nella sede legale.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di Indirizzo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede di Casa del Cantico, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento di Casa del Cantico. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13- Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

-nomina e revoca i componenti del Consiglio di Indirizzo,

ferme le limitazioni di cui al successivo art. 16;

-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-approva il bilancio;

-delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Indirizzo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, dietro parere vincolante del Ministro dei Francescani del Cantico;

-può attribuire competenza a deliberare sull'esclusione degli associati, ad altro organo eletto dalla medesima;

-delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di Casa del Cantico;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega

MACA DA 20110
 216.00
 2011.00
 053078 466 4



scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo
 tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è
 inferiore a cento, cinque se il numero è superiore a cento).
 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via
 elettronica, purché sia possibile verificare l'identità
 dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di
 approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
 responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto di Casa del
 Cantico con la presenza di almeno 3/4 e il voto favorevole
 della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la
 liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto
 favorevole di almeno 3/4 degli associati. Se prevista anche
 per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può
 derogare le maggioranze previste per la prima.

Articolo 16 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo governa Casa del Cantico ed opera in
 attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
 dell'assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio
 di Indirizzo può essere revocato dall'assemblea dopo richiesta
 di parere vincolante al Ministro dei Francescani del Cantico.
 Il Consiglio di Indirizzo è formato da un minimo di tre ad un
 massimo di sette associati. Saranno membri di diritto: un
 assistente spirituale nominato dai Francescani del Cantico ed

[Handwritten signatures and initials]

un numero pari ad $1/2$ (con arrotondamento per difetto) dei consiglieri previsti nominati dai soci fondatori. In tal modo si ritiene sarà garantito il principio ispiratore di cui all'art. 1 del presente statuto. Gli altri membri saranno eletti dall'assemblea. I consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

Il Consiglio di Indirizzo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ad eccezione di consulenze specifiche prestate alla Casa del Cantico o rimborsi spese.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

} Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Casa del Cantico, senza limitazioni. Esso può procedere:

-alla compilazione dei Regolamenti per il buon funzionamento dei progetti di Casa del Cantico, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

-all'eventuale nomina di dipendenti e di collaboratori, determinandone anche la retribuzione;

-alla predisposizione del bilancio di esercizio e a quello sociale. È tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente Casa del Cantico e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di Indirizzo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio di Indirizzo, dietro parere vincolante del Ministro dei Francescani del Cantico. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il

presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Indirizzo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Indirizzo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18- Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretto indirizzo;

-vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

-esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

-attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20- Risorse economiche

Le risorse economiche di Casa del Cantico sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - I beni

I beni di Casa del Cantico possono essere: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di Casa del Cantico, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede sociale e che può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Casa del Cantico ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23 - Bilancio

I documenti di bilancio di Casa del Cantico sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 67 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Indirizzo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 24 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra Casa del Cantico e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

Articolo 26 - Personale retribuito

Casa del Cantico può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra Casa del Cantico ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Chiunque presti servizio di volontariato è assicurato per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 - Responsabilità della associazione

Casa del Cantico risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29 - Assicurazione di Casa del Cantico

Casa del Cantico può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runt.

Articolo 31 - Libri sociali obbligatori

Casa del Cantico deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
di Indirizzo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di
Controllo e degli eventuali altri organi sociali. Casa del
Cantico dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla
legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del
D. Lgs. 117/2017.

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono
essere tenuti dal Consiglio di Indirizzo, mentre l'ultimo è a
carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o
eventuali altri organi sociali se previsti). Tutti gli
associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come
stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo
settore.

ART. 32 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si
fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell'ordinamento giuridico.

f. [firma]